

- 7) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della licenza stessa, purché il concessionario presenti tempestivamente, istanza di rinnovo e versi il canone relativo.
- 9) Il concessionario si impegna, altresì, ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 10) Il canone applicato è stato determinato provvisoriamente secondo le disposizioni generali della Legge 494/93 del 4/12/93 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.  
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
- 11) Per quanto non espressamente stabilito, si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia di demanio marittimo ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione.
- 12) Il concessionario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011 in materia di antincendio ed in generale alle norme di prevenzione incendi, tenuto conto della tipologia dei materiali stoccati, della natura delle attività svolte e della attuale stato dei locali assentiti;
- 13) Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Abruzzo l'imposta regionale, ove dovuta, nelle misure e con le modalità previste dalla vigente normativa.

N. 04-3 del registro  
 Concessioni - Anno 2019

N. 1487 del repertorio

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
 del Mare Adriatico Centrale  
 (C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
 DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visto l'art.36 del Codice della Navigazione;

Vista la sentenza n. 235/18, pubblicata il 18.07.2018, con la quale il TAR Abruzzo - Sezione di Pescara - ha accolto il ricorso n. 79/2017, proposto da GNO S.r.l. per l'ottemperanza della sentenza TAR Abruzzo - Sez. di Pescara, n. 387/2016 del 02.12.2016;

Preso atto del parere di acquiescenza reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con nota assunta al protocollo della A.d.S.P al n. 6371 del 30.7.2018,

Preso atto dei contenuti del parere *pro veritate* in data 24.08.2018 espresso sulla questione da professionista all'uopo incaricato dalla A.d.S.P;

Visto il Nulla Osta Doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 374/1990 rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 28474 del 08.08.2018;

Vista la nota prot. n. PAR-3735 del 22.08.2018, con la quale l'A.d.S.P. ha comunicato alla GNO Srl di prestare acquiescenza al provvedimento giudiziario nonché la volontà di provvedere tempestivamente al disposto della citata sentenza n. 235/18, chiedendo, contestualmente, la documentazione necessaria per il rilascio della successiva concessione demaniale dall'1.1.2019 al 31.12.2022;

Viste le note prot. n. PAR-4531 del 08.10.2018 e prot. n. PAR-5652 del 21.12.2018 con cui l'A.d.S.P. ha comunicato alla GNO Srl che il presente atto poteva essere sottoscritto dal legale rappresentante, previa presentazione della documentazione necessaria all'uopo;

Vista la nota prot. n. PAR-1335 del 26.03.2019 con la quale l'A.d.S.P. ha richiesto la tempestiva integrazione della documentazione necessaria per la definizione del procedimento concessorio;

Vista la comunicazione a mezzo posta certificata del 27.03.2019 con cui la GNO Srl ha inoltrato all'A.d.S.P. quota parte della documentazione richiesta da questo Ente riservando la tempestiva produzione della restante documentazione tecnica;

Vista la nota prot. n. PAR-1484 in data 03.04.2019, con cui l'A.d.S.P. ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato di Gestione, con Delibera n. 8 in data 02.04.2019 in ordine al rilascio della concessione quadriennale alla GNO Srl;

Vista la nota prot. n. PAR-1508 in data 03.04.2019 con la quale l'A.d.S.P. ha comunicato gli adempimenti necessari alla sottoscrizione della concessione quadriennale ed il relativo seguito di cui alla nota prot. n. PAR-1890 in data 16.04.2019;

IL CONCESSIONARIO

*[Firma]*

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in LANCIANO (CHIETI)  
 Via VENETO N. 5

Ancona, addì 16 MAG. 2019

16 MAG. 2019 2019

IL CONCESSIONARIO

*[Firma]*

L'UFFICIALE ROGANTE  
 Avv. Matteo PAROLI

*[Firma]*

IL PRESIDENTE  
 Rodolfo Giampieri

*[Firma]*



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 22/5/19 al n° 587 serie 1 con l'esazione di euro 1.430,00  
 L'Ufficiale Rogante  
 (Avv. Matteo Paroli)

Vista la nota protocollo n. 25338-20190328, acquisita al protocollo n. ARR-3041 in data 12.04.2019, con cui veniva acquisita la comunicazione prefettizia in ordine alla insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota a mezzo posta certificata, acquisita al prot. n. ARR-4127 in data 16.05.2019, con cui la GNO Srl ha provveduto all'inoltro della residua documentazione richiesta dall'AdSP funzionale al rilascio del presente titolo;

Vista la licenza di subingresso in sanatoria ex art. 46 Cod. Nav., in esecuzione della succitata Sentenza TAR Abruzzo n. 235/18, pubblicata il 18.07.2018;

Vista la Delibera n. 8 in data 02/04/2019 del Comitato di Gestione;

Vista la Delibera n. 47 in data 03/04/2019 del Presidente dell'A.d.S.P.;

#### CONCEDE

**in esecuzione della succitata Sentenza TAR Abruzzo n. 235/18, pubblicata il 18.07.2018, alla GNO S.r.l., con sede a Lanciano (Chieti) Via V. Veneto, 5 (codice fiscale 02502350693) l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di metri quadrati 13.198,07 situata nel Comune di Ortona di cui alla particella 65 sub 1-2-3 e particella 4225 del foglio di mappa 26**

**allo scopo di mantenere un cantiere navale così composto: mq. 2.037,15 su cui insiste una struttura così rappresentata nel decreto di trasferimento in data 06.05.2015 del Tribunale di Chieti: mq. 1.049,09 di specchio acqueo ad uso scalo di alaggio; mq. 10.111,83 di superficie scoperta, ovvero piazzale operativo in cui vengono tirati a terra dallo scalo di alaggio le unità in manutenzione, su cui insistono le seguenti strutture ed aree destinate: deposito temporaneo di unità, piazzale a lato dello scalo di alaggio, capannone, tettoia esterna per ricovero sostanze combustibili, n. 2 box metallici, tettoia di copertura d'impianto di energia elettrica, silos in legno, elettroventilatore, scala antincendio di servizio in ferro, tubazione acqua potabile e cavo telefonico, cabine produzione energia elettrica**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di euro 17.869,53(diciassettemilaottocentosessantanove/53), comprensivo della rivalutazione annuale Istat comunicata dal Ministero vigilante per l'anno 2019, e riferito al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, e che sarà aggiornato, a decorrere dal 01/01/2020, dell'indice Istat comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale.

La presente licenza si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, e ha la durata di 48 mesi, dal **01/01/2019 al 31/12/2022**.

Nel giorno della prima scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione; egli sarà inoltre obbligato ad adibire la concessione esclusivamente all'uso per il quale è stata concessa, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna speciale diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento al Codice della Navigazione.

Il concessionario si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima in materia di pubblica sicurezza e, in generale, a tutte le norme vigenti inerenti la sicurezza stessa.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la il titolo edilizio comunale previsto e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.  
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. E' obbligo del concessionario rispettare le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, stabilite dal D.Lgs. 272/99 e dal D.Lgs. 81/2008 in parte qua applicabile e ss.mm.ii.
- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, sarà tenuto al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa sui rifiuti, etc.) ove dovuti.